



FONDAZIONE
DI VIGNOLA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI E DEGLI SPAZI DELLA FONDAZIONE DI VIGNOLA

ART. 1 – PREMESSA

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso degli spazi e dei locali di proprietà della Fondazione, non altrimenti regolati, nella consapevolezza del ruolo fondamentale che gli stessi rivestono per la vita sociale e culturale del territorio.

ART. 2 – SPAZI E LOCALI CONCEDIBILI E USI AMMESSI

La Fondazione può concedere in uso a terzi, salvo casi eccezionali, unicamente i seguenti spazi e locali, esclusivamente per gli usi ammessi, ad insindacabile giudizio della proprietà.

-Sale Grassoni e Contrari per convegni di studio; manifestazioni ed attività pubbliche di carattere artistico, culturale, economico, sociale e politico-amministrativo istituzionale; privato e commerciale.

-Rocchetta per ragioni connesse ad iniziative intraprese nelle sale Grassoni e Contrari, ovvero esposizioni ed attività artistiche o culturali.

-Porticato antistante l'accesso alla Rocca, salvo il consenso di altri eventuali aventi diritto, per esposizioni, attività artistiche o culturali o a queste connesse, ivi comprese quelle svolte nelle sale Grassoni e Contrari.

-Fossato della Rocca per esposizioni, attività artistiche o culturali o a queste connesse, ivi comprese quelle svolte nelle sale Grassoni e Contrari.

-Ex Montorsi ed ex ACI per convegni, laboratori didattici, esposizioni, attività artistiche o culturali, economiche o sociali.

I locali ex Montorsi assumeranno la denominazione di Sale della Meridiana. I locali ex ACI assumeranno la denominazione di Sale dei laboratori didattici.

La destinazione prioritaria di spazi e locali è comunque riservata alla Fondazione, per usi ed iniziative proprie.

ART. 3 – CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO

L'uso gratuito è riservato:

- Ai Comuni di Vignola, Spilamberto, Savignano sul Panaro, Marano sul Panaro e all'Unione Terre di Castelli.
- Alla Provincia di Modena in caso di eventi che abbiano diretta ricaduta sul territorio di preminente intervento della Fondazione.
- Agli enti e associazioni senza scopo di lucro (organizzazioni di volontariato; cooperative sociali; associazioni di promozione sociale; associazioni sportive

dilettantistiche), aventi sede nel territorio di preminente intervento della Fondazione.

- Agli Istituti scolastici che abbiano sede nel territorio di preminente intervento della Fondazione.
- Alla Banca CRV Cassa di Risparmio di Vignola S.p.A. fintanto che la stessa conservi la sua attuale identità giuridica e di immagine.

La concessione gratuita sarà garantita agli enti predetti esclusivamente per lo svolgimento di attività ed iniziative di pubblico interesse, aperte al pubblico e gratuite. Alla concessione gratuita degli spazi dovrà essere garantita da parte del concessionario la massima visibilità, mediante menzione su tutto il materiale promozionale e di comunicazione della seguente formula: "Le sale (gli spazi) sono di proprietà della LOGO, che ne ha concesso gratuitamente l'uso". Gli organizzatori dovranno inoltre manifestare pubblico ringraziamento per la concessione, nel corso dell'evento. Il materiale promozionale e di comunicazione dovrà essere previamente visionato e approvato dal personale della Fondazione.

ART. 4 – CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO

Potrà essere concesso l'uso, a fronte di un rimborso forfettario delle spese per ogni giorno di utilizzo:

-agli enti previsti all'articolo che precede qualora svolgano attività od iniziative non aperte al pubblico, ovvero nel corso delle quali si svolgano attività commerciali con scopo di lucro di qualsivoglia tipo o natura;

-ad enti e soggetti non previsti dall'art.3 per lo svolgimento di iniziative od attività di preminente valore culturale, didattico scientifico, ove aperte al pubblico.

Verrà concesso l'uso dietro corresponsione di corrispettivo per ogni giorno di utilizzo a ogni ente o soggetto, pubblico o privato, per lo svolgimento di iniziative compatibili con la tipologia e la struttura dei locali e degli spazi.

Gli importi previsti a titolo di rimborso delle spese e di corrispettivo, saranno periodicamente determinati dal Comitato di gestione.

ART. 5 – MODALITA' D'USO

Dovrà sempre essere consentito l'accesso ai locali e agli spazi, da parte di personale della Fondazione anche nel corso degli eventi, sia per verificare il rispetto delle condizioni di concessione, che per svolgere attività di pertinenza della Fondazione, che per accedere a strumenti, beni o documenti collocati nei locali stessi.

Gli allestimenti dei locali e degli spazi e la loro completa rimozione saranno a totale carico del concessionario, che dovrà osservare tutte le normative vigenti, anche per quanto concerne eventuali autorizzazioni amministrative, sia prima che durante le iniziative intraprese.

In particolare il concessionario dovrà osservare le misure di sicurezza specificamente previste, nonché ogni ulteriore misura di cautela resa opportuna dalla tipologia dei luoghi e delle iniziative. In ogni caso non potranno essere accesi fuochi, di qualsiasi genere, all'interno dei locali.

Si potranno somministrare cibi e bevande solo in occasione di manifestazioni od eventi previsti negli articoli 3 e 4, previa autorizzazione specifica da parte della Fondazione, qualora ciò non ponga in pericolo la conservazione degli edifici, sia conforme alle normative vigenti, non sminuisca il prestigio e il decoro degli edifici, non ostacoli lo svolgimento di altre manifestazioni in corso.

Non è consentito il commercio di beni e servizi all'interno degli edifici in caso di concessione gratuita dei locali, tranne che per beni di sicura valenza culturale e didattica relativi alle manifestazioni promosse.

Non è consentito l'uso di allestimenti, sia all'interno che all'esterno dei locali, che per dimensioni o tipologia possano nuocere al decoro o al prestigio degli edifici e degli spazi. Il concessionario sarà comunque tenuto a dare preventiva comunicazione alla Fondazione per ottenerne apposito consenso, qualora intenda installare allestimenti che, per qualsivoglia motivo, abbiano notevole impatto visivo.

Non è consentito l'uso degli spazi e dei locali, per manifestazioni di carattere partitico e propagandistico, salvo casi eccezionali in cui risulti prevalente l'interesse della cittadinanza.

Il concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare tutte le normative vigenti e si assume ogni responsabilità derivante dallo svolgimento delle iniziative, sia per i danni che potrebbero derivare alla Fondazione e ai suoi beni, che a terzi.

Il concessionario in particolare si impegna a rispettare le seguenti misure di sicurezza:

-nella Sala Contrari la capienza massima è di 248 posti a sedere, non essendo consentita la sosta in piedi, nelle corsie di scorrimento e negli altri spazi che dovranno essere mantenuti liberi da qualsivoglia impedimento;

-nella Sala Grassoni la capienza massima è di 99 persone;

-nella Sala della Meridiana il concessionario dovrà curare direttamente la gestione, la sorveglianza e la custodia degli spazi, dei quali verranno fornite le chiavi; la capienza massima è di 50 persone in contemporanea o quella diversa prevista dai responsabili delle misure di sicurezza; dovrà essere garantito che portoni e cancelli esterni siano sempre aperti nei momenti di accesso al pubblico.

In ogni caso il concessionario dovrà impegnarsi a tenere indenne la Fondazione, i suoi dipendenti, collaboratori e amministratori, da ogni responsabilità comunque connessa all'utilizzo degli spazi e dei locali, nonché da ogni danno connesso o conseguente all'utilizzo di questi, sia per fatto proprio, che di terzi, che derivanti da caso fortuito.

La Fondazione non assume responsabilità alcuna per la conservazione e custodia di beni degli organizzatori.

ART. 6 - RICHIESTA

La richiesta di concessione di spazi o locali dovrà essere presentata con congruo anticipo prima della manifestazione od evento.

La richiesta dovrà essere formulata per iscritto e dovrà contenere:

-l'identificazione del soggetto promotore e delle persone fisiche che lo rappresentano;

-il programma della manifestazione;

-la data o il periodo di svolgimento;

-la descrizione della tipologia di allestimenti interni ed esterni;

-la richiesta di somministrazione cibi e bevande o di svolgere attività commerciali;

-la specificazione delle ragioni per cui si richiede la concessione gratuita degli spazi o dei locali.

ART. 7 - CONCESSIONE

La Fondazione comunicherà per iscritto la concessione e le relative condizioni.

Il concessionario dovrà sottoscrivere l'accettazione di tali condizioni e prendere conseguentemente accordi con gli uffici della Fondazione per la consegna degli spazi e dei locali.

Il concessionario dovrà versare il corrispettivo, ovvero il rimborso spese convenuto prima dell'inizio della manifestazione o evento.

ART. 8 - REVOCA

La Fondazione potrà revocare la concessione qualora il concessionario:

-non osservi le disposizioni del presente regolamento o le disposizioni impartite dal personale della Fondazione;

-non provveda al versamento del corrispettivo o del rimborso spese nel termine previsto.

In caso di revoca al concessionario non sarà riconosciuta alcuna indennità o risarcimento, mentre le somme già versate verranno definitivamente trattenute dalla Fondazione.

Art. 9 – PENALE

In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte, il concessionario sarà tenuto al pagamento di una penale pari ad Euro 500,00 salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 10 – RESPONSABILITA'

La Fondazione non risponde della mancata fruizione degli spazi da parte del Concessionario, per nessun motivo o ragione, ogni responsabilità al riguardo esclusa.

Data

**Per presa visione ed accettazione
Timbro e firma**
